

## **Deliberazione 28 aprile 2011 - ARG/gas 50/11**

### **Disposizioni alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A. relative alle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 aprile 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 31 gennaio 2011 recante l'accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, ARG/gas 14/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 39/11;

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 47/11;
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10;
- la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi all’Autorità ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10;
- la comunicazione della società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), prot. Autorità n. 7624 del 16 marzo 2011, recante, tra l’altro, lo standard di contratto relativo al servizio di cui al comma 1.1, lettera u) della deliberazione ARG/gas 193/10, in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: comunicazione del 16 marzo);
- la comunicazione della società Gestore dei servizi energetici S.p.A., prot. Autorità n. 11426 del 22 aprile 2011, recante lo schema di contratto di cui al comma 3.3. della deliberazione ARG/gas 193/10 con il soggetto investitore aderente (di seguito: comunicazione del 22 aprile).

**Considerato che:**

- il decreto di accettazione del Piano Eni, adottato sentita l’Autorità, individua infrastrutture di stoccaggio di gas naturale da sviluppare per 4 miliardi di metri cubi;
- il decreto legislativo n. 130/10 prevede:
  - all’articolo 9, comma 2:
    - a. la possibilità, per i soggetti investitori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che ne facciano richiesta al GSE, di ottenere fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio loro assegnate, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti dall’Autorità che consentano, di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio loro assegnata fosse immediatamente operativa;
    - b. che i suddetti servizi sono forniti dal GSE;
  - all’articolo 9, comma 3, che il GSE fornisca i servizi di cui al comma 2 aggregando le richieste dei soggetti investitori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), ed ottimizzi le operazioni di fornitura del servizio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l’onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto di cui al medesimo comma e all’articolo 6, comma 5;
  - all’articolo 9, comma 6, la possibilità per i soggetti investitori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall’Autorità ovvero di riconoscere GSE corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati;
  - all’articolo 10, comma 1, che le misure di anticipazione dei benefici riguardino, almeno per l’anno termico 2010 – 2011 ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall’Autorità di regolazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, il riconoscimento ai soggetti investitori di cui all’articolo 5,

- comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure, della differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico, relativamente alla quota di capacità di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio;
- all'articolo 10, comma 2, che la determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del punto precedente, nonché l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma è affidata al GSE;
  - la deliberazione ARG/gas 193/10 prevede, limitatamente al contratto tra il GSE e ciascun soggetto investitore aderente:
    - al comma 1.1, lettera p), che per soggetto investitore aderente si intende il soggetto investitore industriale che ha aderito alle misure disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 e ha sottoscritto il relativo contratto;
    - al comma 3.1, che il soggetto investitore industriale che intenda aderire alle misure transitorie presenta al GSE apposita richiesta sulla base di un modello predisposto dal medesimo GSE indicando:
      - a. entro 5 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure, la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
      - b. entro 25 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui complessivamente assegnata a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle procedure la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
    - al comma 3.2, che ciascun soggetto investitore aderente è tenuto a comunicare al GSE, con le modalità e nei termini dallo stesso individuati, il valore della quota di CA per cui intenda utilizzare le misure transitorie fisiche con riferimento a ciascuno degli anni stoccaggio successivi all'anno stoccaggio aprile 2011 – marzo 2012 e la ripartizione di detta capacità tra le diverse modalità di cui al comma 4.1, nonché i mercati esteri, per l'applicazione delle modalità di cui all'articolo 4.1, lettere b) e c), tra quelli indicati ai commi 4.2 e 4.3 della medesima deliberazione;
    - al comma 3.3, che il soggetto investitore aderente sottoscrive un apposito contratto predisposto da GSE, che disciplina, tra l'altro, le modalità di calcolo dei corrispettivi relativi alle misure transitorie finanziarie di cui al comma 5.1 della medesima deliberazione;
    - al comma 3.4, che il GSE trasmette all'Autorità per l'approvazione almeno 5 giorni prima del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 3.1 lettera a) lo standard del contratto di cui al comma 3.3 e che l'Autorità si pronuncia entro un termine ordinario di 5 giorni;
    - al comma 3.5, che il GSE rende immediatamente disponibile ai soggetti investitori industriali lo standard del contratto di cui al comma 3.3 come approvato dall'Autorità;
    - al comma 10.1, che l'eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera e), e 7.2, lettera a), da una parte, e la somma dei corrispettivi di cui al comma 5.1, lettere a), b), c) e

- d) e degli eventuali importi di cui al comma 9.3, dall'altra, trova copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali secondo modalità determinate con successivo provvedimento;
- al comma 10.2, che il GSE mantiene una contabilità separata relativa alle partite economiche derivati dalle disposizioni della presente deliberazione e, anche ai fini di cui al comma 10.1, trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno all'Autorità un'apposita relazione in cui evidenzia l'andamento di ciascuna delle suddette partite economiche;
  - la deliberazione ARG/gas 193/10 prevede, limitatamente al contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale:
    - al comma 1.1, lettera u), che lo stoccaggio virtuale è il servizio disciplinato dal contratto sottoscritto tra il GSE e gli stoccatore virtuali, selezionati attraverso apposite procedure concorrenziali, ai fini della messa a disposizione, da parte di GSE, dei servizi relativi alle misure transitorie fisiche; ovvero delle messa a disposizione di gas naturale nel periodo invernale al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) a fronte della riconoscimento di appositi corrispettivi e/o della consegna, nel precedente periodo estivo, del corrispondenti quantità di gas al PSV e/o in mercati esteri;
    - al comma 7.1, che gli stoccatore virtuali, selezionati dal GSE attraverso apposite procedure concorrenziali, sono tenuti a sottoscrivere con il GSE un contratto, a tal fine da quest'ultimo predisposto;
    - al comma 7.2, che il contratto di cui al precedente alinea contiene tra l'altro:
      - a. i corrispettivi che il GSE deve riconoscere allo stoccatore virtuale;
      - b. la quantità di gas che lo stoccatore virtuale ha titolo a ricevere in consegna al PSV e/o in mercati esteri nel periodo aprile – settembre, nonché le relative modalità operative;
      - c. la quantità di gas che lo stoccatore virtuale deve rendere disponibile al PSV nel periodo ottobre - marzo, nonché le relative modalità operative;
      - d. l'entità e le forme di garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali che lo stoccatore virtuale è tenuto a rendere disponibili al GSE;
    - al comma 8.2, che il GSE, tra l'altro, predisporre e invia all'Autorità per l'approvazione lo standard del contratto di cui al comma 7.2 entro il 7 marzo 2011;
  - la deliberazione ARG/gas 13/11 definisce al comma 1.1, lettera f), come Soggetto aggiudicatore, la società che indice e gestisce le procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10 e sulla quale gravano i relativi oneri nonché il rispetto delle procedure stesse e che detta società è Stogit S.p.A.;
  - la deliberazione ARG/gas 40/11 prevede:
    - al punto 2, di differire all'anno termico di stoccaggio 2012 – 2013 la possibilità di accedere alle misure transitorie fisiche di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10, estendendo all'anno termico di stoccaggio 2011 – 2012 le misure transitorie finanziarie aventi ad oggetto il riconoscimento ai soggetti investitori aderenti di importi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;

- all'Allegato A, comma 2.1, lettera c), che è ceduto al mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, il 10% della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie per un numero di anni pari al doppio di quelli per i quali ciascuna quota della Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie è rimasta parte della CA.

**Considerato inoltre che:**

- con comunicazione del 16 marzo il GSE ha trasmesso, tra l'altro, lo standard di contratto relativo ai servizi di cui al comma 1.1, lettera u) della deliberazione ARG/gas 193/10, in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 130/10;
- con comunicazione del 22 aprile il GSE ha trasmesso uno schema di contratto di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/gas 193/10, a disciplina del rapporto tra il GSE medesimo e il soggetto investitore aderente relativamente ai servizi inerenti le misure transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10;
- lo schema di contratto trasmesso con comunicazione del 22 aprile prevede, tra l'altro:
  - ai commi 4.1 e 8.1, modalità e tempistiche per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle misure transitorie finanziarie che subordinano l'erogazione degli importi all'effettivo ricevimento da parte di GSE delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 130/10 e ne fissano, non prima dell'1 ottobre 2011, la prima fatturazione da parte del soggetto investitore aderente;
  - agli articoli 4, 5, 9 e 10, modalità operative e di gestione dei rischi contrattuali strettamente correlate all'approvvigionamento, da parte del GSE, delle risorse necessarie all'offerta dei servizi in questione, oggetto del contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale;
  - all'articolo 7, una garanzia di durata almeno fino al 30 settembre dell'anno di stoccaggio di riferimento, per un importo massimo garantito, a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto, calcolato sulla base di una stima degli importi complessivamente dovuti nell'anno, in relazione alle misure transitorie fisiche;
- le disposizioni previste nello schema di contratto trasmesso con comunicazione del 22 aprile, tra cui quelle richiamate al punto precedente, rendano eccessivamente onerosa, anche per effetto dell'introduzione di elementi di rischio legati alle procedure operative, l'adesione alle misure transitorie e che le medesime disposizioni non appaiono strettamente funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali.

**Considerato infine che:**

- il termine di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10 deve essere reso congruo con l'approvazione da parte dell'Autorità dei contratti oggetto del presente provvedimento;

- il GSE e la società Stogit S.p.A. devono coordinarsi al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti relativi alle misure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10 da parte dei soggetti investitori aderenti.

**Ritenuto opportuno:**

- dare disposizioni al GSE affinché, ai fini delle approvazioni di cui ai commi 3.4 e 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, proceda:
  - alla pubblicazione, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi, sul proprio sito *internet* dello schema di contratto trasmesso con comunicazione del 22 aprile, nonché lo standard di contratto trasmesso con comunicazione del 16 marzo, eventualmente modificati ed integrati tenendo conto delle criticità sopra riportate e alla raccolta di eventuali osservazioni dei soggetti interessati;
  - alla trasmissione all'Autorità entro il 6 giugno 2011:
    - a. dello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente come eventualmente modificato o integrato;
    - b. dello standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale come eventualmente modificato o integrato;
    - c. delle proposte di modifica raccolte;
    - d. della proposta di Regolamento di cui al medesimo comma 8.2;
- differire al 30 giugno 2011 il termine per la richiesta di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10;
- prevedere che il GSE e la società Stogit S.p.A. si coordinino, al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti relativi alle misure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10 da parte dei soggetti investitori aderenti, stabilendo che:
  - la società Stogit S.p.A. comunichi al GSE tutti i dati necessari all'erogazione di dette misure, nonché ogni loro aggiornamento, prima dell'inizio di ciascun anno termico dello stoccaggio;
  - il GSE comunichi alla società Stogit S.p.A. tutti i dati necessari per la cessione al mercato di cui al comma 2.1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11

**DELIBERA**

1. di dare disposizioni al GSE affinché, ai fini delle approvazioni di cui ai commi 3.4 e 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, proceda:
  - alla pubblicazione, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi, sul proprio sito *internet* dello schema di contratto trasmesso con comunicazione del 22 aprile, nonché lo standard di contratto trasmesso con comunicazione del 16 marzo, eventualmente modificati ed integrati tenendo conto delle criticità sopra riportate e alla raccolta di eventuali osservazioni dei soggetti interessati;
  - alla trasmissione all'Autorità entro il 6 giugno 2011:
    - a. dello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente come eventualmente modificato o integrato;

- b. dello standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale come eventualmente modificato o integrato;
  - c. delle proposte di modifica raccolte;
  - d. della proposta di Regolamento di cui al medesimo comma 8.2;
2. differire al 30 giugno 2011 il termine per la richiesta di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10;
3. di prevedere che il GSE e la società Stogit S.p.A. si coordinino, al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti relativi alle misure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10 da parte dei soggetti investitori aderenti, stabilendo che:
  - la società Stogit S.p.A. comunichi al GSE tutti i dati necessari all'erogazione di dette misure, nonché ogni loro aggiornamento, prima dell'inizio di ciascun anno termico dello stoccaggio;
  - il GSE comunichi alla società Stogit S.p.A. tutti i dati necessari per la cessione al mercato di cui al comma 2.1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al GSE;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

28 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*